

VERBALE DI ACCORDO

- Il giorno 29 Marzo 2024 in modalità videoconferenza sono presenti le seguenti parti:
- **Per la Società PFE SpA** rappresentata da Valentina Maria Marrocco, Giacomo Casalicchio, Ivan Calafiore, Gaetano Mammano.
- **Per le Segreterie Nazionali:**
 - FILT CGIL rappresentata dal Sig. Davide Franzosi;
 - FIT CISL rappresentata dal Sig. Giorgio Ghiglione;
 - Uiltrasporti rappresentata dai Sigg. Massimiliano Feduzi e Marco Zappacosta;
 - UGL Ferrovieri rappresentata dal Sig. Alessandro Di Lorenzo;
 - SLM Fast Confsal rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Mancini;
 - Salpas Orsa rappresentata dai Sigg. Claudio Fiorenza e Andrea Fiorenza

Oggetto :Contratto di solidarietà appalto servizi di pulizia degli impianti FERSERVIZI S.p.A - Lotto 6 - Regione Sicilia e Calabria

Premesso che:

La società PFE è risultata aggiudicataria da parte di Ferservizi S.p.A. delle attività di cui all'oggetto con decorrenza iniziale dal 18 marzo 2024 e successivamente differita al 1° aprile 2024

La PFE in data 6 marzo 2024 ha incontrato le OO.SS. per l'espletamento delle procedure di cambio appalto secondo quanto previsto dall'art. 16 del CCNL Mobilità- Attività Ferroviarie 16 dicembre 2016 e s.m.i.;

la PFE a fronte di un'approfondita verifica delle condizioni, dell'appalto ha ravvisato che il nuovo perimetro e volume di attività poste a gara necessitano di interventi per una adeguata riorganizzazione dell'apparato tecnico-produttivo-organizzativo;

la PFE, dall'analisi ha delineato un quadro generale della realtà produttiva riscontrando un'eccedenza di manodopera rispetto al reale fabbisogno pari ad un esubero di **14 lavoratori su una forza di 29 unità**;

la PFE per quanto sopra, ha sottoscritto in data 15 marzo 2024 con le OO.SS. un contratto di solidarietà con decorrenza dal 18 marzo 2024;

a seguito della comunicazione insindacabile della stazione Appaltante Ferservizi di posticipare la decorrenza al 1° aprile 2024 la PFE SpA ha richiesto un incontro in data odierna al fine di annullare e sostituire l'intesa del 15 marzo u.s..

f. Cas. Uiltrasporti L. T. F. M. Mammano

[Handwritten signatures]

**Tutto ciò premesso
le Parti concordano quanto segue**

sulla gestione dei lavoratori in esubero mediante il ricorso all'istituto del Contratto di Solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 1 lettera "C" e comma 5 del D. Lg 148/2015, a valere per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 ottobre 2024 onde poter scongiurare il ricorso a riduzioni di personale così come specificato in premessa,

A tal uopo le parti precisano quanto segue:

il C.C.N.L. applicato è quello dell'area della Mobilità Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 e s.m.i.;

l'orario di lavoro contrattuale è pari a 38,00 settimanali così come previsto dal CCNL di categoria applicato dalla società;

Ambito di applicazione:

l'applicazione del contratto di solidarietà riguarderà tutto il personale pari a 29 lavoratori come meglio riportato nello specifico elenco allegato al presente accordo, presente nell'unità produttiva c.s.:

Appalto Ferservizi Servizi Ferroviari Lotto 6 Regione Sicilia e Calabria n. 29 lavoratori;

Decorrenza e durata:

il contratto di solidarietà avrà decorrenza dal 1° aprile 2024 fino al 30 settembre 2024;

Riduzione dell'orario di lavoro:

l'orario di lavoro per tutti i lavoratori interessati al Contratto di solidarietà sarà decurtato nel rispetto del comma 5 art. 21 D.Lgs 148/2015 con una riduzione media del 45%;

La riduzione oraria media dell'orario di lavoro non supererà il 90% per ciascun lavoratore nell'arco dell'intero periodo considerato.

L'articolazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso tra loro:

Giornate intere di sospensione della solidarietà distribuite: all'interno del mese; concentrate in settimane intere sempre nell'arco del mese; all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese;

Riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.

F. Cas... L. T. ...

...

Deroghe all'orario concordato

Le Parti, convengono che l'Azienda, previa comunicazione alle OO.SS. e le Rsa d'appalto, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, entro i limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.

Interventi aziendali per favorire l'occupazione


Le misure che la Società intende intraprendere, nel periodo 2024 per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti: un più razionale impiego della forza lavoro che realizzi un sensibile abbattimento dei costi fissi, nonché una razionalizzazione delle strutture.

L'indennità di solidarietà sarà anticipata dall'Azienda onde evitare traumi economici ai lavoratori aventi titolo.

Nel caso in cui, per effetto del contratto di solidarietà la riduzione dell'orario di lavoro dovesse scendere al di sotto delle 6 ore giornaliere, al lavoratore sarà comunque riconosciuto il ticket buono pasto.

Le parti si incontreranno su richiesta di una delle stesse o su richiesta delle strutture sindacali territorialmente competenti al fine di monitorare l'andamento delle attività.

Letto, confermato e sottoscritto (verbale composto da tre pagine e l'elenco del personale).

Per la PFE 


Per le OO.SS. :

Per la Filt CGIL 

Per la Fit CISL 

Per la Uiltrasporti UIL  

La UGL Ferrovieri 

Per la S.L.M Fast Confsal 

Per la Salpas Orsa 